

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 40758 Anno 2017**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA**

**Relatore: GIANNITI PASQUALE**

**Data Udiienza: 12/07/2017**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Biancheri Salvatore, nato il 09/12/1982 a Catania

avverso la sentenza del 12/04/2016 della Corte di appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;

udito il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore del ricorrente, avv. Gianluca Amico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di responsabilità, ha integralmente confermato la sentenza 26/11/2013 con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato la penale responsabilità di Bianchieri Salvatore per il reato p. e p. dall'art. 186 comma 7 d.lvo. 285/1992 perché, in data 3/03/2012, in località San Cataldo, si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche, a seguito di un controllo della Polizia, mentre era alla guida di un autoveicolo.

In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha sostituito la pena inflitta in primo grado (mesi 3 di arresto ed euro 1.000.00 di ammenda) con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 274/2000 per la durata di mesi 3 e giorni 4.

2. Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il Bianchieri denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sua responsabilità penale (al ricorso allega la sentenza della Corte di appello ed il verbale di fon. del 5/05/2013).

Il ricorrente lamenta che entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto provata la sua responsabilità penale sulla base del suo rifiuto a sottoporsi all'alcool test, omettendo di considerare che i Carabinieri intervenuti non potevano accertare il suo tasso alcolemico, atteso che, come dichiarato dal teste M.Ilo C. Milano, la loro auto di servizio era sprovvista del sistema per l'alcooltest. Evidenza che il suo rifiuto era riferito all'intenzione dei Carabinieri di accompagnarlo presso l'Ospedale di Caltanissetta (posto ad una distanza di circa 10 km dal luogo in cui lui era stato fermato).

3. Il ricorso è fondato.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Sez. 4, sent. n. 21192 del 14/3/2012, PM in proc. Bellencin, Rv. 252736), il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186, comma settimo, C.d.S.) non è integrato laddove il conducente si oppone all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo.

Tale ipotesi si è verificata nel caso di specie nel quale – premesso che l'art. 186 comma 7 C.d.S. punisce il rifiuto del conducente di sottoporsi agli

accertamenti di cui ai commi III, IV e V - l'invito (rivolto all'odierno ricorrente) a seguire i carabinieri non era riconducibile: a) né al comma III, in quanto i Carabinieri non possedevano l'etilometro; b) né al comma IV, in quanto i militari non avevano invitato il Biancheri presso il più vicino ufficio o comando. D'altra parte, il rifiuto opposto dal Biancheri non era stato dallo stesso opposto ai sensi dell'art. 186 comma 5, in quanto di detto disposto difettava un fondamentale presupposto di operatività (ovvero l'accadimento di un incidente stradale).

In definitiva, il rifiuto del Biancheri all'adempimento dell'obbligo di seguire i Carabinieri presso l'Ospedale, sito a molta distanza dal luogo del fatto, non ha integrato la contravvenzione prevista dall'art. 186 comma 3 C.d.S.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con la formula indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 12/07/2017.

Il Consigliere estensore

Pasquale Gianniti

Il Presidente

Francesco Maria Ciampi